



# COMUNE DI CERIALE

## PROVINCIA DI SAVONA

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO

Riviera delle Palme

Tel. 0182.91931  
Fax 0182.991461  
Cod. Fisc. 00314120098  
info@comune.ceriale.sv.it  
PEC comuneceriale@postecert.it

### ALLEGATO

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “SANTINELLI” CON ANNESSO LOCALE PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 – COMMA 1 – LETTERA B) - DEL D.L.VO 31.03.23, N. 36 ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT “TRASPARE”, PRECEDUTA DA UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE .**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto dell’appalto**

Il Comune di Ceriale affida la gestione della struttura denominata “Santinelli” con annesso locale per somministrazione di alimenti e bevande, sito in Via Alba, n. 5 a Ceriale, i cui relativi spazi sono dettagliati nelle planimetrie acquisite agli atti d’ufficio.

La struttura di cui sopra verrà affidata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. L’Affidatario dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui accetta di prendere in carico lo stesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova, di riconoscere e dichiarare che è adatto all’uso a cui è destinato, rinunciando contestualmente ad ogni eventuale attuale o futura eccezione, obbligandosi altresì alla riconsegna nei termini di legge.

L’arredamento e le relative attrezzature inerenti il locale bar, necessarie per renderlo idoneo all’uso a cui è prevalentemente destinato (attività somministrazione alimenti e bevande), non comprese nell’inventario, è a totale carico e spese dell’affidatario e dovrà essere effettuato in ottemperanza alla vigente normativa in materia, **entro 90** giorni dalla data di decorrenza del relativo Contratto. Entro lo stesso termine, l’affidatario dovrà munirsi di tutte le relative autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’Affidatario dovrà garantire l’apertura al pubblico dell’intera struttura durante tutto l’anno, salvo i periodi di ferie consentiti dalla normativa vigente nonché le cause di forza maggiore (malattia ecc.) debitamente comprovate e comunicate al Comune.

#### **Art. 2**

#### **Durata dell’affidamento e luogo di esecuzione**

L’affidamento della gestione ha la durata massima **di anni 10 (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.**

Il luogo di esecuzione del contratto è in Ceriale (SV), Via Alba, n. 5.

Alla scadenza del contratto il Comune si avvale della facoltà di utilizzare una proroga “tecnica” per un massimo di 6 mesi dalla scadenza dello stesso contratto, nella necessità di assicurare la gestione e l’uso della struttura di cui trattasi e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo affidatario.

Alla scadenza dell’affidamento la struttura, unitamente alle attrezzature che ivi si trovano, dovrà essere consegnata al Comune nello stato di fatto in cui è stata rilevata al momento dell’utilizzo. Il Comune potrà chiedere la rimozione e rimessa in pristino di immobili e impianti modificati a seguito di eventuali lavori di sistemazione o miglioria eseguiti dall’Affidatario. Per tali interventi l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto. Le modifiche per le quali non venga richiesta la rimozione o il ripristino resteranno di proprietà del Comune e nulla sarà dovuto all’Affidatario.

### **Art. 3**

#### **Valore presunto dell’affidamento**

Il valore complessivo (per massimo dieci anni) presunto dell’affidamento è pari a circa E. 24.000,00 (esclusa I.V.A.).

### **Art. 4**

#### **Corrispettivo**

Il canone annuo dovrà essere versato in un’unica soluzione in via anticipata entro il 31.01 di ogni anno. L’importo è indicizzabile di anno in anno sulla base dell’indice ISTAT medio prezzi al consumo per le famiglie del mese di Novembre di ciascun anno.

### **Art. 5**

#### **Personale della gestione**

L’Affidatario si impegna ad osservare le norme contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro. In caso di inottemperanza accertata dall’autorità competente, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l’autorità stessa non ne avrà accertato l’adempimento.

L’Affidatario deve osservare gli obblighi normativi in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. E’ inoltre obbligato a far osservare al personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle norme vigenti.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere alle esclusive dipendenze dell’Affidatario che assumerà a suo carico tutte le spese ed oneri relativi.

L’Affidatario deve garantire adeguata formazione del personale in tema di sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente in materia ed in particolare ai sensi della L. n. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).

L’Affidatario dovrà far pervenire all’Ufficio Sport del Comune i relativi attestati ed i nominativi del personale formato.

### **Art. 6**

#### **Spese ed oneri a carico dell’Affidatario**

Restano a carico esclusivo dell’affidatario tutti i seguenti obblighi e le relative spese riguardanti la gestione ed in particolare (elenco indicativo ma non esaustivo):

- 1) – gestione del personale in regola con la vigente normativa in tema di lavoro, adempimenti previdenziali, assicurativi ecc.;
- 2) - gestione ordinaria;
- 3) - manutenzione della struttura, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature elettriche, porte, serrature, illuminazione, fari, infissi e vetri (compresa la loro sostituzione in caso di rottura);
- 4) - installazione presso la struttura di cui trattasi di un defibrillatore secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero della Salute del 24.03.13);
- 5) - manutenzione caldaia ed impianto di riscaldamento;
- 6) - espurgo e pulizia degli scarichi , dei lavandini, docce e WC.;
- 7) - manutenzione aree verdi;
- 8) - manutenzione terreni di gioco e quant'altro necessario per il mantenimento degli stessi;
- 9) - pulizia dei locali, terreni gioco, aree verdi ecc.;
- 10) - assicurazione responsabilità civile verso terzi;
- 11) - spese di energia elettrica, di riscaldamento, telefoniche ecc.;
- 12) - intestazione e pagamento di TUTTE le utenze (gas, luce, acqua, TARI ecc.);
- 13) - verifica e manutenzione periodica degli impianti, delle attrezzature, degli estintori ed adempimenti previsti dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;
- 14) - verniciatura periodica di tutte le opere in ferro;
- 15) - manutenzione attrezzature;
- 16) – arredamento locali di cui al punto 3) dell'art. 1) del presente capitolato, in modo da renderli idonei all'uso a cui sono destinati (attività di somministrazione di alimenti e bevande). Le strutture fisse alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà del Comune;
- 17) – pagamento al Comune del corrispettivo annuo dovuto;
- 18) – tutte le autorizzazioni , nulla osta, permessi e quant'altro necessario per l'avvio e la conduzione dell'attività da intraprendersi nonché per l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione della struttura;
- 19) – realizzazione di tutti gli interventi preventivi e di messa a norma di impianti e parti immobiliari necessari a renderli idonei alle attività ivi realizzate, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.**

In merito all'onere di cui al punto 4), l'affidatario dovrà comunicare al Comune il nominativo (o i nominativi) del soggetto che ha partecipato e superato con esito positivo il corso esecutore rianimazione cardiopolmonare defibrillazione (BLSD) previsto dal D.M. 24.03.13, inviando altresì copia del relativo attestato.

In merito all'onere di cui al punto 10), l'affidatario dovrà inviare al Comune copia della relativa polizza di assicurazione, con decorrenza dalla data di presa in carico della struttura.

In merito all'onere di cui al punto 12), l'affidatario dovrà effettuare l'intestazione di tutte le utenze inerenti l'immobile di cui trattasi **entro 30 giorni** dalla stipula del relativo contratto e dovrà darne comunicazione al Comune producendo copia dei relativi contratti.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui sopra potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente dell'affidatario, sia da ditte esterne incaricate dallo stesso, fatto salvo il rispetto di tutte le norme vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni e al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

## **Art. 7**

### **Obblighi dell’Affidatario rispetto all’esercizio**

L’Affidatario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) - gestire direttamente la struttura (compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed astenersi dall’usare la struttura per uso diverso da quello a cui è destinato o potrebbe essere destinato in futuro a seguito di eventuali interventi proposti in sede di gara. E’ assolutamente vietato ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi del complesso di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione. Qualunque modifica apportata alla ragione sociale dell’affidatario che possa influire sulla valutazione effettuata in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
- b) - servirsene per l’attività sportiva indicata in sede di progetto e per altre eventuali attività di natura socio-ricreativa;
- c) - utilizzare la struttura disciplinando autonomamente le attività di cui al punto precedente;
- d) – effettuare la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli altri oneri ed incumbenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l’adempimento e la esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionale gli impianti all’uso cui essi sono destinati. Per una più dettagliata identificazione degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell’Affidatario si rinvia, per un’elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, a quanto contenuto nel Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;
- e) - realizzare gli **interventi migliorativi contenuti nel** progetto presentato in sede di gara, inerenti spese di investimento per immobili, mobili e attrezzature riguardanti la struttura affidata. Tali interventi dovranno essere **completati entro 3 anni** dalla data di decorrenza del contratto. La realizzazione di tali interventi dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia ed ottenere tutte le relative autorizzazioni necessarie. A garanzia dell’impegno assunto per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, l’Affidatario dovrà costituire, in sede di stipula del relativo contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa pari al costo totale dell’investimento proposto in sede di gara. L’importo di tale fideiussione verrà interamente incamerato dal Comune nel caso di mancata realizzazione e/o completamento dell’intervento nel termine di cui sopra.

L’Affidatario dovrà, entro il **31 Marzo** di ogni anno, presentare all’Ufficio Sport del Comune di Ceriale una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente. Dovrà inoltre presentare copia del Bilancio consuntivo regolarmente approvato.

## **Art. 8**

### **Manutenzione ordinaria e straordinaria**

L’Affidatario si obbliga ad eseguire senza ritardo a proprie spese, previa comunicazione al Comune, tutti gli interventi di riparazione e manutenzione ordinaria che si rendessero necessari, nonché le sostituzioni del materiale di consumo deteriorato, quale a mero titolo esemplificativo, i corpi illuminanti (compresi quelli dei corpi illuminanti esterni), gli interruttori e gli altri materiali elettrici, le serrature, le rubinetterie, i vetri, i beni mobili contenuti nei locali ed altro.

L’Affidatario si impegna inoltre ad eseguire od a far eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria dei campi provvedendo ad eseguire tutte le operazioni connesse che si rendono necessarie per la buona conservazione degli stessi.

L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare a proprie cure e spese tutti i necessari interventi di riparazione/manutenzione inerenti l'impianto di illuminazione (es: sostituzione lampade non funzionanti ecc.) della struttura.

Il Comune affida in comodato all'Affidatario le attrezzature di proprietà comunale esistenti da utilizzare per le manutenzioni ordinarie e si impegna a sostituirle in caso di esaurimento della funzionalità delle stesse, compatibilmente con le disponibilità ed i vincoli di Bilancio.

Ogni responsabilità per danni ad associati, dipendenti e terzi derivante dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti è ad esclusivo carico dell'Affidatario, che espressamente manleva il Comune di Ceriale da ogni richiesta risarcitoria in merito.

Rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

Allo scadere del contratto il complesso sportivo dovrà essere restituito nelle condizioni in cui è stato rilevato, salvo il normale deterioramento per l'effetto dell'uso. Il Comune potrà chiedere la rimozione e rimessa in pristino di immobili e impianti modificati a seguito di eventuali lavori di sistemazione o miglioria eseguiti dall'Affidatario. Per tali interventi l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto.

## **Art. 9** **Introiti di competenza dell'Affidatario**

Restano di esclusiva competenza dell'Affidatario gli introiti derivanti da:

- 1) - noleggio campi
- 2) - quote associative
- 3) - pubblicità
- 4) - proventi derivanti dalla gestione dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- 5) - eventuali quote derivanti dall'attività agonistica.

Le tariffe sono liberamente stabilite dall'Affidatario.

## **Art. 10** **Attrezzature ed obblighi inerenti**

La consegna della struttura verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune e uno dell'Affidatario.

Al momento della consegna sarà redatto un apposito verbale di inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono affidati all'Affidatario.

Detti beni, attrezzature ed arredi, così come gli impianti e le strutture, dovranno essere riconsegnati al Comune al termine della gestione nelle stesse condizioni d'uso specificate nel predetto verbale. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente capitolato ed al Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, ogni danno accertato comporterà per l'Affidatario l'obbligo al relativo risarcimento.

Il Comune mette a disposizione dell'Affidatario l'intera struttura e relative attrezzature che dovranno essere visionate tramite sopralluogo effettuato in sede di RDO, il cui relativo modulo dovrà essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa e restituito unitamente all'offerta in sede di R.d.o. sulla piattaforma TRASPARE.

Resta inteso che l'Affidatario non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite né variare quelle esistenti, salvo autorizzazione dell'Ente proprietario.

L’Affidatario può eseguire a proprie spese e previa autorizzazione scritta del Comune tutti i lavori di sistemazione o miglioria, di qualunque natura, che ritenesse utili o necessari; per tali lavori l’Affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto.

Ogni responsabilità per danni ad associati, dipendenti e terzi derivanti dall’esecuzione degli interventi di cui al comma precedente è ad esclusivo carico dell’Affidatario che espressamente manleva il Comune di Ceriale da ogni richiesta risarcitoria in merito.

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili all’Affidatario (es: derivanti da mancati interventi di manutenzione ordinaria), l’eventuale adeguamento degli impianti alle normative di legge, nonché l’eventuale nuova costruzione o sostituzione di opere ed impianti, ritenute necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell’Amministrazione Comunale.

Nulla potrà pretendere l’Affidatario per eventuali sospensioni dell’attività dovute all’esecuzione dei predetti lavori.

### **Art. 11**

#### **Assicurazione - Responsabilità civile**

Per tutta la durata del contratto, l’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale addetto al servizio, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da non corretta custodia. A tale scopo l’Affidatario deve essere dotato di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile valevole per la durata dell’appalto.

Copia di tale polizza deve essere consegnata al Comune.

### **Art. 12**

#### **Manleva**

Il Comune di Ceriale si intende manlevato al riguardo dell’osservanza da parte dell’Affidatario del rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo.

L’Affidatario si impegna altresì ad operare nel pieno rispetto della normativa prevista dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Fermo restando l’obbligo inerente l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività del calcio, l’Affidatario manleva il Comune di Ceriale da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, causate e/o derivanti dal godimento del complesso sportivo di cui sopra ivi compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi e si impegna a tal fine a stipulare apposita ed adeguata polizza assicurativa.

### **Art. 13**

#### **Attività di somministrazione alimenti e bevande**

All’Affidatario è attribuita la facoltà di esercitare, nei locali della struttura di cui al punto 4) dell’art. 1) del presente capitolato, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dalla L.R. 01/07 (Testo unico in materia di commercio), previo il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni ed il possesso dei relativi requisiti. Tale attività dovrà essere svolta direttamente dall’Affidatario essendo vietata qualunque forma di sub concessione.

## **Art. 14**

### **Risoluzione e decadenza del Contratto**

L'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione della Contratto con provvedimento del Responsabile Area Affari generali e programmazione, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e in uno dei seguenti casi di inadempienza da parte dell'Affidatario:

- 1) – qualora l'affidatario risulti privato anche di uno solo dei requisiti previsti per l'ammissione alla gara;
- 2) qualora l'Affidatario abbia dato in sub concessione la gestione della struttura e/o dell'attività di cui all'art. 13 del presente capitolato;
- 3) – qualora l'Affidatario utilizzi i beni concessi per usi diversi da quello pattuito;
- 4) – qualora l'Affidatario non produca la garanzia definitiva e la copia dell'assicurazione di cui agli articoli 11) e 17) del presente capitolato;
- 5) - per non aver volturato i contatori e le utenze nel termine perentorio di 30 giorni dalla stipula del contratto;
- 6) – quando i pagamenti delle utenze/tributi locali a carico dell'affidatario sono effettuati con ritardo superiore a tre mesi. Sono fatte salve eventuali soluzioni di rateizzazioni utenze/tributi o simili;
- 7) – in caso di abituale deficienza, negligenza, e inadempienza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza (minimo 3 volte) delle infrazioni, debitamente accertate e notificate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale;
- 8) – accertate violazioni di rilievo penale commesse nell'esercizio delle funzioni da parte del personale incaricato della gestione della struttura e dell'attività di cui all'art. 12 del presente capitolato;
- 9) - mancato completamento degli interventi migliorativi proposti in sede di gara, di cui al punto A2.6 dell'art. 5 del relativo Disciplinare di gara, **entro 3 anni** dalla sottoscrizione del contratto.

La dichiarazione di risoluzione è preceduta da contestazione della violazione con invito a presentare entro 15 giorni eventuali giustificazioni.

Sono fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D.L.vo n. 36 del 31.03.23.

La risoluzione comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobili e relative attrezzature, fatto constatare da apposito verbale di assunzione del possesso e l'incameramento dell'intera cauzione a titolo di penale e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

Dichiarata la risoluzione, l'Affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la Ditta aggiudicataria non potrà partecipare alla successiva procedura di affidamento del servizio di gestione della struttura di cui trattasi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara classificatisi utilmente in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, con addebito alla Ditta inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Resta comunque salva, per l'Amministrazione, sia l'applicazione delle penali previste all'art. 15 del presente Capitolato che la pretesa degli eventuali ulteriori danni.

## **Art. 15**

### **Penalità**

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, risultanti dal rapporto dei competenti uffici comunali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, sono irrogate dal Responsabile dell'Area Affari generali e programmazione in misura variabile tra E. 250,00 ed E. 1.500,00 a seconda della gravità di ogni inadempienza.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 14 del presente capitolato.

L'ammontare delle penalità dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Art. 16**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. l'aggiudicatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

## **Art. 17**

### **Cauzione definitiva**

L'Affidatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, a favore del Comune di Ceriale, **una cauzione definitiva, pari al valore dell'importo del canone annuo offerto**, da prestarsi nelle forme previste dall'articolo 53 del D.L.vo n. 36/2023, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della conclusione regolare delle prestazioni richieste.

## **Art. 18**

### **Forma del contratto**

Il contratto verrà stipulato come previsto dall'art. 18 del D.L.vo 36/2023.

## **Art. 19**

### **Subappalto e divieto di cessione del contratto**

L'Affidatario dovrà organizzare e gestire il servizio direttamente ed in conto proprio. L'eventuale subappalto verrà ammesso e disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.L.vo n. 36/2023.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previa autorizzazione del Comune.

## **Art. 20**

## **Controversie**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Comune e l'aggiudicatario in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione del contratto, competente a giudicare sarà l'autorità giudiziaria, con esclusione di arbitrato. Il Foro competente è quello di Savona.

### **Art. 21**

#### **Prevenzione interferenze illecite**

L'Affidatario dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, finalizzata alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritta dal Comune di Ceriale, in data 14.11.2017, con la Prefettura di Savona. Tale documento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ceriale.

Il mancato rispetto dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici" costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto

### **Art. 22**

#### **Protezione dei dati personali – Adempimenti**

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
3. Conseguita l'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di precisare:
  - a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
  - b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
  - c) le operazioni di trattamento previste;
  - d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
  - e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
  - f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
  - g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);
4. Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in

grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

5. La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:

- a) informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
- b) informazioni relative alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID e/o relative alla qualificazione e sottoscrizione di un accordo di servizio con PagoPA SpA;
- c) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;
- d) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all'infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
- e) la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
- f) la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;
- g) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
- h) la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l'indicazione dei provvedimenti subiti;
- i) l'indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
- l) l'indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;

6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR - il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.

7. Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:

- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
- b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
- d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
- e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.

8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:

- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
- b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;

- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
  - d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
  - e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
  - f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
  - g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).
9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:
- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
  - b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
  - c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

### **Art. 23**

#### **Protezione dei dati personali -Informazioni**

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.
2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.
3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.
5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.
6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo:  
<https://privacy.nelcomune.it/comune.ceriale.sv.it>

### **Art. 24**

## **Osservanza del Contratto e richiami di Legge**

L’Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio di gestione affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente capitolato.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato si fa espresso richiamo e rinvio alle vigenti norme generali in materia di appalti di pubblici servizi per quanto applicabili al presente affidamento.

L’Affidatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione di tali norme.

### **Art. 25 Durata dell’offerta**

L’offerta effettuata in sede di R.d.o. è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del relativo contratto.

### **Art. 26 Responsabile unico del procedimento**

Il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona del Dott. Ivano Cambiano – Responsabile Area Affari generali e programmazione del Comune di Ceriale.

La partecipazione alla R.d.o. comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/23, alla procedura R.d.o. per acquisti in economia sulla piattaforma di e-procurement TRASPARE del Comune di Ceriale, nonché, in particolare, alla seguente documentazione per l’abilitazione all’Albo fornitori: “SV.10 – Gestione impianti sportivi - S1.6 – Servizi di gestione bar”.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità in caso di mancato funzionamento/rallentamento del Sistema Informatico di e-Procurement della P.A. o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema stesso.

Si specifica pertanto che, se per le cause sopra descritte, la piattaforma risulti non accessibile nella giornata di scadenza della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante considererà valida ed ammessa alla procedura comparativa l’offerta presentata fino a quella data, senza possibilità di proroghe alcune per malfunzionamento del Sistema.

### **Art. 27 Recesso**

Il Comune potrà recedere dal contratto in ogni momento, con motivato provvedimento, per ragioni di pubblico interesse che impediscano la prosecuzione del rapporto, con un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso comporta l'automatico trasferimento del possesso della struttura e relative attrezzature, fatto constatare in verbale di assunzione del possesso e l'immediato svincolo delle garanzie.

## **Art. 28** **Disposizioni finali e rinvii**

L'affidatario si considera, all'atto della presentazione dell'offerta nonché dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell'ubicazione della struttura, dello stato in cui si trova e dell'idoneità dello stesso all'uso a cui è destinato, così come risulta da dichiarazione allegata in sede di gara.

Il Comune comunicherà all'affidatario ogni provvedimento che modificasse la situazione preesistente.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia. L'affidatario, nel corso dello svolgimento del servizio deve aggiornarsi ed attenersi alle normative in materia di ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e quant'altro di propria pertinenza, che verranno emanate durante la durata del contratto.

In particolare, a titolo non esaustivo, si applicano:

- Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo Regolamento;
- Testo unico in materia di commercio (L.R. 01/07);
- D.L.vo n. 36 del 31.03.23 (Codice Appalti);
- Normativa nazionale e regionale in materia di sport;
- Codice Civile.

E' fatto obbligo dell'affidatario di osservare e fare osservare costantemente le Leggi, i Regolamenti, le Ordinanze le disposizioni comunali vigenti che abbiano comunque attinenza con i servizi dallo stesso assunti.